



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 5 Maggio 2016

**Prot. n. 118/16**

**Al Presidente del Senato  
Sen. Piero Grasso**

**Al Presidente della Camera dei Deputati  
On.le Laura Boldrini**

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Dott. Matteo Renzi**

**Al Ministro dell'Interno  
On.le Angelino Alfano**

**Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Dott. Pier Carlo Padoan**

**Al Ministro per le Riforme Costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento  
On.le Maria Elena Boschi**

**Al Ministro per la Semplificazione  
e la Pubblica Amministrazione  
On.le Marianna Madia**

**Al Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Prof. Claudio De Vincenti**

**Al Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Prof. Tommaso Nannicini**

**Al Sottosegretario di Stato all'Interno  
On.le Gianpiero Bocci**

**A tutti i Parlamentari della Repubblica**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Francesco Antonio Musolino**

**Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Gioacchino Giomi**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del S.P. e D.C.  
Dott. Darco Pellos**

**Alla Commissione di Garanzia attuazione  
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

**Oggetto: STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO E PREAVVISO SCIOPERO E MOBILITAZIONE – RICHIESTA PROCEDURA CONCILIAZIONE.**

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco), con la presente proclama lo stato di agitazione nazionale del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e preannuncia l'intenzione di indire lo sciopero nazionale della

categoria oltre alle mobilitazioni di piazza. Si chiede pertanto l'attivazione, nei termini di legge, delle preventive procedure di conciliazione previste dalla legge 146/90 e ss.mm.ii.

Il presente stato di agitazione nazionale è finalizzato a richiedere la

**“EQUIPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E PENSIONI DEI VIGILI DEL FUOCO A QUELLE DEGLI ALTRI CORPI DELLO STATO ATTRAVERSO L'INSERIMENTO NEL COMPARTO SICUREZZA O - IN SUBORDINE - ATTRAVERSO LE NORME DI SPECIFICITÀ SOTTO INDIVIDUATE”.**

Ripetiamo ormai da tempo che gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco soffrono da oltre trent'anni di una notevole sperequazione sia sul piano retributivo (**oltre 300 euro mensili in meno**), che pensionistico, rispetto agli altri Corpi dello Stato e segnatamente rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra cui anche il Corpo Forestale dello Stato (con il quale si sono condivisi compiti di antincendio boschivo e parte dei quali saranno conglobati nei VVF a seguito della soppressione del CFS) e la Polizia di Stato (con cui si condivide il medesimo ministero), nonostante con tutte le forze di polizia si condividono funzioni istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, soccorso pubblico e nonostante l'elevato rischio dovuto al particolare servizio espletato.

Il CONAPO chiede, per evidenti ragioni di equità ed utilizzando risparmi di gestione dovuti alla spending review, di riequilibrare questa anomala situazione e porre su un piano di parità i Corpi dello Stato, anche a fronte delle previste future riforme che interessano anche le Forze di polizia, conseguenti anche alla c.d. legge “Madia”.

Questo sindacato CONAPO chiede che si proceda ad inquadrare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno del comparto sicurezza mediante estensione dei meccanismi di equiparazione retributiva contenuti negli artt. 16, 43 e 43 ter della legge 121/81, o, in subordine di provvedere ad emanare norme di equiparazione retributiva e pensionistica (come da allegati n. 1-2-3-4-5) che riteniamo siano la soglia minima per poter dare ai vigili del fuoco pari dignità lavorativa rispetto agli altri corpi (anche se da sole non sono sufficienti a compensare tutte le sperequazioni esistenti).

Ciò risulta possibile anche in funzione dell' art. 19 della Legge 04/11/2010 n. 183, rubricato *“Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*, nel quale è previsto che *«Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»*.

**NELLO SPECIFICO SI CHIEDE QUINDI (IN ORDINE DI IMPORTANZA):**

- 1) istituire per il personale in uniforme VF lo **scatto dell'assegno funzionale ai 17,27 e 32 anni di servizio**, già dal 1987 in godimento agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (art. 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e “almeno” negli identici importi già corrisposti alle forze di polizia con l' art. 8 del DPR 51/2009);
- 2) **perequare tutti gli importi della indennità di rischio** del personale in uniforme VF “almeno” agli importi della indennità pensionabile attualmente corrisposta alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile come da importi determinati dall'art. 4 del DPR 184/2010;
- 3) istituire per il personale in uniforme VF i **6 scatti aggiuntivi (15%) utili sull'importo della pensione** nella misura già corrisposta (sin dal 1987) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987;

- 4) istituire per il personale in uniforme VF l'**aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque** (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già corrisposto (sin dal 1977) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 284/1977;
- 5) istituire per il **personale in uniforme VF direttivo e dirigente gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio**, come attualmente già corrisposti (sin dal 1981) alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 43, commi 22 e 23 e art. 43-ter della legge 121/81;
- 6) In caso di risorse finanziarie insufficienti a coprire il fabbisogno di cui ai precedenti n. 5 punti si chiede che tutte le eventuali risorse derivanti dall'attuazione della specificità lavorativa (art. 19 della legge 183/2010) siano prioritariamente destinate alle equiparazioni dei precedenti punti (in ordine di importanza) evitando diverse destinazioni (leggasi personale che non rischia la vita e che risulta già equiparato a tutto restante personale statale con mansioni impiegate);

Si rimanda agli allegati n. 1-2-3-4-5-6 per i dettagli normativi e gli importi delle sperequazioni oggi esistente qualifica per qualifica.

Rimarchiamo che i punti sopracitati non rappresentano **richieste di privilegi ma esclusivamente di parità di trattamento rispetto agli altri Corpi (e peraltro non sono state menzionate tutte le sperequazioni)**.

#### **PROPOSTA DI COPERTURA FINANZIARIA E REPERIMENTO RISORSE :**

**istituire per legge un fondo finalizzato alla perequazione degli istituti retributivi e pensionistici dei vigili del fuoco con quelli degli altri corpi dello stato ad ordinamento civile ed alimentare il fondo con le risorse finanziarie provenienti dai seguenti risparmi di spesa e/o misure:**

- 1) Poiché il 50% dei risparmi derivanti dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato è già destinato al fondo per il riordino delle carriere delle forze di polizia, si chiede di destinare il restante 50% dei risparmi (quantificati in oltre 50 milioni di euro all'anno) a misure di perequazione dei trattamenti retributivi e pensionistici dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato;
- 2) Utilizzare e "stabilizzare" (e se del caso incrementare) una parte delle risorse finanziarie derivanti dalle addizionali sui trasporti aerei;
- 3) Effettuare misure di spending review sulle costose spese del ministero dell'interno allo scopo valutando anche l'accorpamento dei dipartimenti di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco (lasciando inalterati compiti e funzioni della polizia di stato e dei vigili del fuoco);
- 4) Affidare al Corpo nazionale vigili del fuoco (di concerto con le amministrazioni interessate) i servizi di elisoccorso (tecnico e sanitario) in Italia e destinare i risparmi per il 50% alle regioni e per il 50% allo stato allo scopo utilizzandone la parte necessaria per la perequazione di retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco;
- 5) Tagliare i veri sprechi di stato e le poltrone inutili e destinare fondi a chi rischia la vita quotidianamente. Siamo stanchi di rischiare la vita per lo stato, essere sotto retribuiti e continuare a vedere in televisione storie di sprechi e di ladri pubblici patentati !

Siamo sinceramente stanchi di elogi, belle parole, medaglie e passerelle politiche in tutte le occasioni in cui i Vigili del Fuoco hanno dato lustro alla Nazione.

Basta parole, chiediamo azioni concrete !

Distinti saluti.

Allegati:

- nn. 1-2-3-4-5 (richieste di equiparazione)
- n. 5 (raffronto retribuzioni VVF-FFPP fonte MEF)
- n. 6 (lamentele CFS per transito nei VVF sottopagati)

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
(firmato digitalmente)





**ALLEGATO N. 1 – STATO DI AGITAZIONE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO (PROT. N. 116/16)**

**RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE**

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	<b>0 (zero)</b>	VICE QUESTORE AGGIUNTO	<b>3.122,70</b>	<b>5.144,10</b>	<b>5.915,67</b>
DIRETTORE	<b>0 (zero)</b>	COMMISSARIO CAPO	<b>2.153,50</b>	<b>3.231,70</b>	<b>3.716,51</b>
VICE DIRETTORE	<b>0 (zero)</b>	COMMISSARIO	<b>2.153,50</b>	<b>3.231,70</b>	<b>3.716,51</b>
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	<b>0 (zero)</b>	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	<b>0 (zero)</b>	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	<b>0 (zero)</b>	ISPETTORE SUPERIORE	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	<b>0 (zero)</b>	ISPETTORE CAPO	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
ISPETTORE ANTINCENDI	<b>0 (zero)</b>	ISPETTORE	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
VICE ISPETTORE	<b>0 (zero)</b>	VICE ISPETTORE	<b>1.829,40</b>	<b>3.070,50</b>	<b>3.531,03</b>
CAPO REPARTO ESPERTO	<b>0 (zero)</b>	SOVRINTENDENTE CAPO	<b>1.800,20</b>	<b>3.018,20</b>	<b>3.470,98</b>
CAPO REPARTO	<b>0 (zero)</b>	SOVRINTENDENTE CAPO	<b>1.800,20</b>	<b>3.018,20</b>	<b>3.470,98</b>
CAPO SQUADRA ESPERTO	<b>0 (zero)</b>	SOVRINTENDENTE	<b>1.800,20</b>	<b>3.018,20</b>	<b>3.470,98</b>
CAPO SQUADRA	<b>0 (zero)</b>	VICE SOVRINTENDENTE	<b>1.800,20</b>	<b>3.018,20</b>	<b>3.470,98</b>
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	<b>0 (zero)</b>	ASSISTENTE CAPO	<b>1448,40</b>	<b>2.949,83</b>	<b>3.392,30</b>
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	<b>0 (zero)</b>	ASSISTENTE	<b>1448,40</b>	<b>2.949,83</b>	<b>3.392,30</b>
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	<b>0 (zero)</b>	AGENTE SCELTO	<b>1448,40</b>	<b>2.949,83</b>	<b>3.392,30</b>
VIGILE DEL FUOCO	<b>0 (zero)</b>	AGENTE	<b>1448,40</b>	<b>2.949,83</b>	<b>3.392,30</b>



**RICHIESTA PEREQUAZIONE**  
**INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA**

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)		ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)		DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
euro		euro		euro	
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	VICE QUESTORE AGGIUNTO	830,60	138,55	1801,15
DIRETTORE	634,03	COMMISSARIO CAPO	815,10	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	587,41	COMMISSARIO	807,70	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	ISPETTORE SUPERIORE	789,10	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	ISPETTORE CAPO	753,50	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	ISPETTORE	730,10	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	531,78	VICE ISPETTORE	707,20	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	SOVRINTENDENTE	683,90	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	502,67	VICE SOVRINTENDENTE	680,50	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	ASSISTENTE CAPO	615,10	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	ASSISTENTE	562,40	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	AGENTE SCELTO	519,30	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	423,52	AGENTE	487,80	64,28	835,64



**ALLEGATO N. 3 – STATO DI AGITAZIONE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO (PROT. N. 116/16)**  
**RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VVF**  
**MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA'**  
**( OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE )**

**PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

**Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.**

**Art. 6-bis.**

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

**PERSONALE MILITARE**

**Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.**

**Art. 1**

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .



## RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO

### SUPERVALUTAZIONE - AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)

#### PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2

Effetti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

#### PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia  
ed al personale civile degli istituti penitenziari.

Art. 3 comma 3

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**



**RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL'ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81**

**Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43  
Trattamento economico  
commi 22 e 23**

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .

**Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43-ter.**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 .





**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO  
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

**VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO**

**( fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF )**

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>28.024</b>	<b>30.190</b>	<b>32.043</b>	<b>31.739</b>	<b>32.124</b>	<b>31.421</b>	<b>31.620</b>	<b>31.703</b>
<b>CORPI DI POLIZIA</b>	<b>35.153</b>	<b>35.931</b>	<b>37.049</b>	<b>37.336</b>	<b>38.493</b>	<b>38.202</b>	<b>38.094</b>	<b>37.930</b>
<b>DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>7.129</b>	<b>5.741</b>	<b>5.006</b>	<b>5.597</b>	<b>6.369</b>	<b>6.781</b>	<b>6.474</b>	<b>6.227</b>



ANCHE I SINDACATI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CONFERMANO LA SPEREQUAZIONE ESISTENTE



## **CORPO FORESTALE, SCIPIO (UGL): PENALIZZAZIONI ENORMI ED ILLEGITTIME PER CHI TRANSITERÀ NEI VIGILI DELFUOCO**

(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2016 – **“La struttura del trattamento economico del personale dei Vigili del Fuoco è talmente differente da quella del comparto sicurezza che il personale del Corpo Forestale dello Stato, se sarà costretto a transitarvi, subirà danni economici enormi dal punto di vista pensionistico”**.

A dichiararlo il Segretario Generale dell’Unione Generali Lavoratori Corpo Forestale dello Stato Danilo Scipio.

**“La differenza di trattamento economico tra un appartenente alle forze di polizia ed un Vigile del Fuoco è già di per se significativa, ma con le indennità legate alle mansioni di personale aeronavigante, è proprio il caso di dirlo, spicca il volo”**.

“La differenza stipendiale, come prevede la Legge Madia, verrà compensata da un assegno ad personam riassorbibile – spiega Scipio – ma quell’importo, che per chi proviene dal reparto volo del CFS sarà molto rilevante, non sarà pensionabile e cagionerà conseguenze irreparabili al trattamento di quiescenza di chi sarà costretto a subire infelici ed irrazionali scelte governative”.

“Il passaggio dei Forestali nei Vigili del Fuoco dovrebbe quindi avvenire solo su base volontaria, viste le nefaste ripercussioni economiche generate dalla fuoriuscita dal comparto sicurezza – conclude il Segretario – ed alla lunga si rivelerà un ulteriore gravissimo errore politico, che si andrà ad aggiungere a quello del transito del restante personale nei Carabinieri, perché saranno costretti a lavorare o volare fianco a fianco dipendenti con trattamenti economici nettamente differenti, creando ripercussioni negative sul servizio facilmente immaginabili”.